

# LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

## FRANCIA

**Tasse per il rilascio della carta d'identità degli stranieri.**  
— (Art. 66, legge 13 luglio 1925).

**Art. 66.** — Sarà riscosso in occasione del rilascio o della rinnovazione della carta d'identità di straniero, una somma di 50 franchi per lo Stato, 6 franchi per il dipartimento e 12 franchi per il Comune, in totale 68 franchi senza aumento di alcun decimo.

Tali somme saranno ridotte rispettivamente a 7 franchi, 1 franco e 2 franchi, totale 10 franchi, senza aumento di alcun decimo per gli stranieri padri o madri di uno o più figli francesi, per gli studenti ed i lavoratori salariati, gli scienziati e scrittori stranieri che vivono in Francia e si trovano nelle condizioni che saranno stabilite per decreto.

Saranno interamente esonerati gli stranieri che hanno prestatato servizio come volontari, nell'esercito francese durante la guerra.

Beneficeranno ugualmente della somma ridotta o dell'esonero i coniugi ascendenti e discendenti dei lavoratori che vivono con quest'ultimi.

La carta sarà richiesta per qualsiasi straniero che soggiorni in Francia per più di due mesi. Essa dev'essere rinnovata ogni due anni.

Nel caso previsto nel secondo alinea del presente Articolo, ma solamente quando si tratti di lavoratori salariati, la somma sarà a carico del datore di lavoro.

La parte spettante ai Dipartimenti ed ai Comuni sarà ripartita fra tutti i Dipartimenti ed i Comuni secondo i principi del fondo comune.

**Decreto concernente la carta d'identità degli stranieri.** —  
(*Journal Officiel de la R. F.*, 15 sett. 1925)

**Art. 1°.** — Ogni straniero maggiore di quindici anni che debba risiedere in Francia più di due mesi, è tenuto; dentro le quarantotto ore dal suo arrivo, a presentarsi al commissariato di po-

lizia (o in mancanza alla *mairie*) della sua residenza per farvi una domanda di carta di identità.

Di tale domanda gli sarà rilasciata ricevuta.

A corredo della sua domanda egli deve unire quattro fotografie prese di faccia e senza cappello e fornire inoltre le seguenti indicazioni, per la compilazione di due schede individuali:

Cognome, nome, filiazione (con data e luogo di nascita), professione, nazionalità, stato di famiglia, nome, età e nazionalità del coniuge; nomi ed età dei figli minori dei quindici anni; ultimo domicilio all'estero. Egli deve, naturalmente, giustificare le sue dichiarazioni con documenti autentici e, nel caso in cui desideri stabilirsi in Francia in modo definitivo, indicare i nomi di due cittadini francesi che consentano a farsi suoi garanti. Una delle due schede individuali è conservata alla Prefettura del dipartimento che rilascia la carta; l'altra è inviata al servizio centrale delle carte d'identità degli stranieri al Ministero dell'interno.

**Art. 2.** — La carta d'identità riproduce le indicazioni registrate sulla scheda individuale di cui all'articolo precedente. Essa è sempre rilasciata dalla prefettura. La fotografia deve essere bollata col timbro secco su due dei suoi angoli.

**Art. 3.** — In caso di cambiamento di domicilio, lo straniero deve, dentro le quarantotto ore del suo arrivo, fare visitare la sua carta d'identità alla *mairie* o al commissariato di polizia del suo nuovo domicilio. Un foglio accluso alla carta d'identità farà menzione di tale visto. Menzione del visto è ugualmente fatta su registri speciali depositi nelle *mairies* e nei commissariati di polizia; i *maires* e i commissari di polizia debbono dare immediatamente avviso di ogni cambiamento di domicilio alla prefettura del dipartimento che informerà subito il servizio centrale delle carte d'identità degli stranieri al ministero dell'interno.

**Art. 4.** — La carta d'identità tiene luogo di permesso di soggiorno. Essa può essere ritirata ai titolari che trascurino di conformarsi ai regolamenti vigenti o che cessino di presentare le garanzie richieste.

In caso di rifiuto o di ritiro della carta, lo straniero deve lasciare il territorio francese nel termine di otto giorni; tuttavia tale termine può essere modificato, secondo le circostanze, dal ministro dell'interno su proposta dell'autorità amministrativa.

**Art. 5.** — I lavoratori stranieri che si presentino a uno degli uffici d'immigrazione o dei posti di frontiera, provvisti di un titolo di arruolamento riconosciuto valido nelle condizioni previste dalle istruzioni dei ministri del lavoro e dell'agricoltura, sono muniti, a cura del commissario speciale della frontiera, d'un salvacondotto che serve loro per recarsi alla località ove trovano da occuparsi (sotto riserva dell'applicazione dei regolamenti sanitari e di polizia).

Nelle quarantotto ore dal loro arrivo in tale località, i lavoratori stranieri debbono segnalare la propria presenza al commissario di polizia o, ove questi manchi, al *maire* e fornirgli le fotografie e le indicazioni di cui all'art. 1, paragrafo 2, per la compilazione della loro carta d'identità regolare.

Il rilascio della carta d'identità è demandato pure al commissario di polizia, o in mancanza al *maire* della località di residenza per quei lavoratori stranieri che non si siano presentati agli uffici d'immigrazione ed ai posti di frontiera, ma in questo caso gli interessati debbono dimostrare di essere muniti d'un titolo d'arruolamento riconosciuto valido a seconda delle condizioni previste dalle istruzioni dei ministri del lavoro e dell'agricoltura.

In ogni caso la carta d'identità non è rilasciata ai lavoratori stranieri se non dopo inchiesta di esito favorevole compiuta dalla prefettura.

**Art. 6.** — I proprietari, gli albergatori, gli affittacamere debbono segnalare nelle ventiquattr'ore al commissario di polizia o al *maire* la presenza degli stranieri che alloggino nei loro immobili o stabilimenti. Hanno tale obbligo i proprietari di pensioni di famiglia e tutti coloro che ospitano stranieri.

I datori di lavoro che arruolino lavoratori stranieri debbono pure darne avviso al commissario di polizia o al *maire*; debbono inoltre assicurarsi prima di ogni arruolamento che i lavoratori stranieri non abbiano contravvenuto alle disposizioni dell'art. 5.

**Art. 7.** — I *maires* debbono avvisare i prefetti del dipartimento di ogni decesso di straniero di cui abbiano redatto l'atto. Il prefetto ne informa subito il servizio centrale delle carte d'identità degli stranieri presso il ministero dell'interno.

**Art. 8.** — Le carte d'identità sono valide per una durata di due anni, computandosi ogni anno incominciato per un anno intero.

La carta scaduta è senza valore.

**Art. 9.** — Può essere rilasciato un duplicato della carta d'identità che sia stata perduta colle formalità indicate dall'articolo 1<sup>o</sup>, paragrafi 2 e 3. Sulla nuova carta sarà fatta menzione del duplicato, del cui rilascio si informerà il servizio centrale delle carte di identità al ministero dell'interno.

**Art. 10.** — Ogni straniero che abbia raschiato, ritoccato, falsificato una carta di identità o che si sia servito, nell'adempiere un atto amministrativo, di una carta diversa dalla sua, sarà espulso dal territorio francese, senza pregiudizio di ogni altra sanzione penale che possa intervenire.

**Art. 11.** — La carta d'identità non è richiesta ai rappresentanti diplomatici o consolari dei paesi stranieri accreditati in Francia e alle loro famiglie.

**Art. 12.** — All'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, sarà riscossa una tassa di 68 franchi (di cui 50 franchi per lo Stato, 6 franchi per il dipartimento e 12 franchi per il comune) senza aumento di alcun decimo.

Il versamento di questa somma risulterà dall'apposizione, sulla prima pagina della carta d'identità, d'un timbro mobile di uguale somma che dovrà essere cancellato per mezzo del sigillo della prefettura.

**Art. 13.** — Questa tassa sarà ridotta a 10 fr. senza aumento di alcun decimo (7 fr. per lo Stato, 1 fr. per il dipartimento e 2 fr. per il comune) nei casi seguenti:

A) — Per i genitori di un figlio francese (acquisto per applicazione dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 8 del codice civile, naturalizzazione o matrimonio con un francese).

B) — Per gli studenti e allievi delle differenti categorie dell'insegnamento, iscritti nelle facoltà o iscritti nelle scuole di Stato o istituti privati.

C) — Per gli studiosi che dimorano in Francia e appartengono al personale di una università, accademia o facoltà straniera riconosciute dal governo del paese di origine.

D) — Per gli scrittori, autori e giornalisti, che dimorano in Francia e che possano provare con un attestato rilasciato dal ministero della pubblica istruzione o di una autorità debitamente qualificata o di una associazione corporativa.

E) — Per i lavoratori salariati:

1° — al momento del rilascio della prima carta d'identità: se essi sono forniti del salvacondotto previsto dall'art. 5 del presente decreto, giustificando in tal modo che essi si sono sottoposti agli obblighi speciali concernenti la loro categoria (presentazione al *bureau* d'immigrazione o dichiarazione alla frontiera);

2° — al momento del rinnovo delle carte d'identità rilasciate anteriormente al presente decreto;

a) se giustificchino di essersi stabiliti in Francia prima del 21 aprile 1917;

b) se, entrati in Francia dopo questa data, sono in possesso della carta gratuita dei lavoratori, o se possono provare che ne sono stati forniti al momento del loro transito per la frontiera;

3° — al momento dei rinnovi biennali ulteriori: se la carta d'identità che essi presentano pel rinnovo porta sulla sua prima pagina il sigillo « *travailleur agricole* » o « *travailleur industriel* » o stabilisce nettamente la qualità di salariato del suo titolare.

**Art. 14.** — Saranno esonerati della tassa:

1° — gli stranieri che abbiano prestati servizio volontario nell'esercito francese durante le guerre 1870-1871 e 1914-1918;

2° — gli indigenti.

**Art. 15.** — I coniugi, padri, madri e figli dei lavoratori che beneficiano della tassa ridotta prevista dall'articolo 13, usufruiranno della medesima condizione.

**Art. 16.** — Le infrazioni al presente decreto sono passibili delle pene previste dall'articolo 471, paragrafo 15, del codice penale, senza pregiudizio del diritto di espulsione che appartiene al ministro dell'interno, in virtù della legge del 3 dicembre 1849 (art. 7).

**Art. 17.** — Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

**Art. 18.** — Il ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto le cui disposizioni sono ugualmente applicabili all'Alsazia-Lorena ed all'Algeria.